

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22

del 29.1.2004

O G G E T T O

Ricorso in appello dinanzi al C.d.S. per l'annullamento e la riforma della Ordinanza n.732/03 del TAR Puglia che accoglie la domanda cautelare avanzata da "De Palma Santolo" con ricorso proposto per l'annullamento della ingiunzione di pagamento oneri di urbanizzazione afferenti il "Lotto 10" del P.R.G..

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 3.2.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n.377 del 01.10.2003, esecutiva per legge, La G.C. ha affidato il patrocinio all'Avv. Nicolò Mastropasqua per la rappresentanza nel giudizio amministrativo (ricorso n.1392/03) proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Palma Santolo per l'annullamento, previa sospensiva, della ingiunzione di pagamento prot. n.37498 del 08.08.2003, a mezzo della quale la P.A., avvalendosi del procedimento di cui all'art. 2, comma II, del D.R. n.639/1910 ha ingiunto il pagamento della somma di € 49.492,49, oltre interessi dalla messa in mora sino al soddisfo a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, ed alla SAI Fondiaria Assicurazioni il pagamento in solido con il Sig. De Palma e fino alla concorrenza di € 9.900,48, in forza della polizza fidejussoria da quest'ultimo rilasciata in favore del Comune;
 - La II Sez. del TAR Puglia – Bari – con ordinanza n.732,2003 emessa nella Camera di Consiglio del 17.10.2003, trasmessa dall'Avv. Mastropasqua, per Ns. contezza (nota prot. n.47763 del 20.10.03), ha accolto l'istanza cautelare, nei limiti in motivazione, ovvero “appare ragionevole determinare l'importo nella misura di cui alla polizza maggiorata d'interessi secondo gli indici vigenti nelle scansioni temporali a far tempo dal 1989 sino alla data del soddisfo”;
 - Il prefato legale, con la ridetta missiva, ha precisato che, ai sensi dell'art.28 della L. 06.12.71 n.1034, così come integrato dall'art. 3 della L. n.205/2000, l'ordinanza di sospensione n.732/03 deve essere appellata nel termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione del deposito dell'ordinanza in segreteria. “Vorrete, quindi, predisporre la delibera di conferimento dell'incarico al Prof. Avv.Francesco Paparella per la proposizione dell'appello avverso detta ordinanza posto che il termine scadrebbe il 14 febbraio 2004.
 - L'Attesa della decisione del Consiglio di Stato circa l'appello avverso l'ordinanza di sospensione n.885/2003 (inerente la causa Comune di Molfetta c/ Tridente Domenico) potrebbe compromettere la possibilità di appellare l'ordinanza n.732/2003).”;
 - Ritenuto di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza n.732/03, resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.1392/03 proposto dal Sig. De Palma Santolo, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune, eccependo la carenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, a sua volta destituito di fondamento in fatto ed in diritto;
 - Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Prof. Francesco Paparella, da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico al Prof. Francesco Paparella, con studio in Bari, alla Via Venezia n.14, per proporre appello, in rappresentanza dell'Ente, dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma dell'ordinanza n.732/03, resa dalla II Sez. del TAR Puglia sul ricorso n.1392/03 proposto dal Sig. De Palma Santolo, meglio specificato in premessa.

- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine ai procedimenti di cui trattasi.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.